PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE

Art. 2

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95. E' abrogato l'art. 11 della legge 4 maggio 1951, numero 306.

Versione in vigore dal 11 aprile 1971, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie
Estremi	Legge 27 dicembre 1953, n. 993
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-titolari-di-pensioni-privilegiate-ordinarie/art-2-comma-abrogato-dalla-l-25-febbraio-1971-n-95/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it